

## Regolamento modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

L'obbligatorietà di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo e di accesso agli atti è previsto dalla legge 241/90 e, nello specifico, dall'art.7 della medesima legge e successivi. Le novità introdotte dalla legge 241/90, rivoluzionarie per l'epoca, stranamente ancora oggi debbono essere oggetto di formazione di un apposito regolamento. Appare sin troppo evidente che o la legge è stata troppo anticipatoria sulla trasparenza amministrativa, o il Comune di Chianche è rimasto arretrato atteso che, i medesimi sviluppi previsti nel regolamento che s'intende adottare sono pane quotidiano per coloro che si misurano con la pubblica amministrazione. La trasparenza amministrativa e l'accesso agli atti non è frutto o figlio di un regolamento, bensì è solo esercizio quotidiano di democrazia. Non possiamo parlare di trasparenza amministrativa in questo Comune quando, di contro, i pubblici uffici si addestrano quotidianamente nel depistare la informazioni al cittadino. A motivo si adduce la questione, a dir poco sconcertante, della pubblicazione dei permessi di costruire rilasciati dal Comune di Chianche:

concessione edilizia n. 1 del 06-05-2013(all'Albo Pretorio on-line-xDocumento non disponibile);

concessione edilizia n. 2 del 15-07-2013(all'Albo Pretorio on-line-xDocumento non disponibile);

concessione edilizia n. 3 del 26-08-2013(all'Albo Pretorio on-line-xDocumento non disponibile).

Teniamo a precisare che quanto posto in essere dalla pubblica amministrazione di Chianche in merito alla pubblicazione, meglio non pubblicazione, delle predette concessioni edilizie è un atto illegittimo ed illecito in contrasto con la legge n.69/2009 la quale obbliga la pubblicazione dei permessi di costruire.

Teniamo a precisare ancora che la mancata pubblicazione delle concessioni edilizie con la forma e le modalità previste dalla legge determina la nullità dell'atto amministrativo(quam non esset) e, conseguentemente l'inefficacia e l'inesistenza dell'atto.

Vogliamo parlare ancora di trasparenza amministrativa esistente in questo Comune?

Parliamo del fatto che il sindaco con proprio provvedimento unilaterale in data 28-02-2013 ha avocato a se anche l'ufficio tecnico, inventandosi:

**“Che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale per proprie esigenze organizzative è impossibilitato al ricevimento del pubblico.**

**Per qualsiasi esigenza riguardante l'U.T.C. i cittadini possono rivolgersi al sindaco”.**

Stante a quanto dichiarato dal Sindaco, “le esigenze organizzative” dell'U.T.C. potrebbero terminare il 31-12-2013(vedi Albo Pretorio).

Appare chiaro che un tale fatto è illegittimo ed illecito e gravemente lesivo dei diritti dei cittadini atteso che, la normativa vigente afferma il principio di separazione tra sfera politica e sfera gestionale ed, in particolar modo, tra attività di indirizzo e controllo e quella di gestione.

E quindi votiamo contro in quanto non è un regolamento a determinare i diritti di accesso agli atti dei cittadini, ma è solo la volontà politica e l'esercizio quotidiano della democrazia a determinare un rapporto corretto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Chianche 05-09-2013

I consiglieri comunali

Letizia Cecere



Marcello Peluso

